

Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi intesi a potenziare l'unione doganale CE-Turchia ⁽¹⁾

(2000/C 311 E/02)

COM(2000) 141 def. — 1998/299(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 16 marzo 2000)

⁽¹⁾ GU C 408 del 29.12.1998, pag. 14.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 ha confermato l'ammissibilità della Turchia per l'adesione all'Unione europea.
- (2) Il 4 marzo 1998 la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione intitolata «Strategia europea per la Turchia: prime proposte operative della Commissione» al fine di preparare la Turchia all'adesione.
- (3) Il Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998 ha ritenuto questa comunicazione una buona base per sviluppare e far progredire le relazioni tra l'Unione europea e la Turchia.
- (4) La Commissione è stata invitata dal Consiglio europeo di Cardiff a presentare le proposte necessarie alla concreta attuazione della strategia europea.
- (5) Il Consiglio europeo di Cardiff ha ricordato che la strategia europea ha bisogno di un sostegno finanziario.
- (6) Le conclusioni del Consiglio del 13 settembre 1999 hanno fatto riferimento all'assistenza finanziaria a favore della Turchia.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (7) L'Unione doganale CE/Turchia è entrata in vigore il 31 dicembre 1995 e la Turchia porta avanti l'attuazione di riforme economiche.
- (8) Il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 ha dichiarato che la Turchia è uno Stato candidato destinato ad aderire all'Unione in base agli stessi criteri applicati agli altri Stati candidati.
- (9) Le disposizioni del presente regolamento si fondano sul rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché sul rispetto del diritto internazionale, elementi essenziali delle politiche della Comunità europea e dei suoi Stati membri.
- (10) La Comunità annette una importanza le pratiche democratiche il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, e che estenda la partecipazione della società civile allo sviluppo.
- (10) La Comunità annette una grande importanza alla necessità che la Turchia migliori e promuova le pratiche democratiche ed il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, e che estenda la partecipazione della società civile allo sviluppo.
- (11) Il Parlamento europeo ha adottato alcune risoluzioni, il 13 dicembre 1995 sulla situazione dei diritti dell'uomo in Turchia, il 17 settembre 1998 sulle relazioni della Commissione concernenti l'evoluzione delle relazioni con la Turchia dopo l'entrata in vigore dell'unione doganale, il 3 dicembre 1998 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli sviluppi delle relazioni con la Turchia e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio dal titolo «Strategia europea per la Turchia: prime proposte operative della Commissione» e il 6 ottobre 1999 sullo stato delle relazioni tra la Turchia e l'Unione europea ⁽³⁾, soprattutto per quanto riguarda l'importanza del rispetto dei diritti umani in Turchia ai fini dello sviluppo di strette relazioni tra tale paese e l'Unione europea.
- (12) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno adottato una dichiarazione il 6 marzo 1995, concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi ⁽¹⁾.
- Invariato
- (13) Il 6 maggio 1999 è stato concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione un accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽³⁾ Rispettivamente GU C 17 del 22.1.1996, pag. 46; GU C 313 del 12.10.1998, pag. 176; GU C 398 del 21.12.1998, pag. 57 e verbale della stessa data.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(16) Ai fini dell'adozione del presente regolamento, il trattato non prevede altre competenze salvo quella dell'articolo 308,

(14) Senza pregiudizio per i poteri dell'autorità di bilancio, viene proposto un importo indicativo pluriennale per il periodo 2000-2002, in qualità di riferimento finanziario che rifletta la volontà dell'autorità legislativa; tale riferimento costituirà parte della struttura finanziaria pluriennale del pacchetto mediterraneo.

(15) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾; è opportuno che tali misure siano adottate secondo la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 di detta decisione.

Invariato

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità contribuisce agli sforzi della Turchia per prepararsi all'adesione ravvicinandola all'Unione europea in tutti i settori connessi al potenziamento dell'unione doganale.

Articolo 2

Il riferimento finanziario che riflette la volontà dell'autorità legislativa è di 15 milioni di euro per il periodo 2000-2002. Tale riferimento non intaccherà i poteri dell'autorità di bilancio, definiti dal Trattato. L'autorità di bilancio stabilirà il finanziamento annuale in relazione agli stanziamenti disponibili per ogni anno finanziario, tenendo conto dei principi di buona gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario.

Articolo 3

1. I beneficiari dei progetti e delle azioni di cooperazione sono non soltanto lo Stato turco e le regioni ma anche gli enti locali, le organizzazioni regionali, gli organismi pubblici, le comunità locali o tradizionali, le organizzazioni di sostegno alle imprese, le cooperative e la società civile, in particolare le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni non governative.

Invariato

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. In assenza di uno degli elementi fondamentali per il proseguimento delle misure di sostegno a favore della Turchia, in particolare in caso di violazione dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché del diritto internazionale, il Consiglio può, su richiesta della Commissione e a maggioranza qualificata, decidere l'adozione di misure appropriate.

Articolo 4

A titolo indicativo i progetti e le azioni di cooperazione potranno fruire di un finanziamento nei seguenti settori:

- allineamento della legislazione turca alla legislazione comunitaria e sostegno allo sviluppo istituzionale connesso;
- accesso al mercato interno, in particolare creando gli strumenti necessari nel settore della certificazione e della qualità;
- sostegno alla liberalizzazione dei movimenti di capitali tra la Comunità e la Turchia;
- cooperazione per potenziare l'unione doganale tra la Comunità europea e la Turchia, in particolare attraverso l'integrazione di questo paese nel sistema paneuropeo delle norme sull'origine e il sostegno della sua partecipazione alle convenzioni sul transito e sul documento amministrativo unico;
- sostegno all'adattamento della politica agraria turca affinché siano adottate le misure della PAC necessarie all'istituzione della libera circolazione dei prodotti agricoli;
- cooperazione nei settori veterinario e fitosanitario;
- partecipazione a taluni programmi e a talune agenzie comunitarie, in particolare in materia di ambiente, ricerca, istruzione, formazione e gioventù;
- cooperazione nei settori della politica della concorrenza, dei consumatori, delle nuove tecnologie e della società informatizzata;
- cooperazione nel comparto della giustizia e degli affari interni;
- qualsiasi forma di cooperazione intesa a difendere e promuovere la democrazia, la preminenza del diritto, dei diritti dell'uomo e la protezione delle minoranze.

La Commissione informa della sua programmazione indicativa il comitato di cui all'articolo 7 del presente regolamento, nonché la commissione parlamentare mista e il comitato misto economico e sociale UE-Turchia.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 5

Invariato

1. Il sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento è costituito da aiuti non rimborsabili.

2. I mezzi che possono essere impiegati nel quadro delle azioni di cui al presente regolamento comprendono in particolare assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo.

2. I mezzi che possono essere impiegati nel quadro delle azioni di cui al presente regolamento comprendono in particolare, nei limiti stabiliti dall'Autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio annuale, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo.

3. Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, che spese correnti (che comprendono spese di amministrazione, di manutenzione e di funzionamento), tenendo conto che il progetto deve portare, a termine, al trasferimento delle spese ricorrenti a carico dei beneficiari.

Invariato

4. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo dei partner di cui all'articolo 3. Tale contributo sarà richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner interessati e in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione. In casi specifici e quando il partner è un'organizzazione non governativa oppure una organizzazione a base comunitaria, il contributo può essere dato in natura.

5. Potranno essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare con gli Stati membri.

6. Saranno prese le misure necessarie per contraddistinguere il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

7. La Commissione, in collegamento con gli Stati membri, può adottare le iniziative necessarie a garantire un efficace coordinamento con gli altri finanziatori.

Articolo 6

1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

2. Nella valutazione dei progetti e dei programmi si terrà conto dei seguenti elementi:

- efficacia e vitalità delle operazioni
- aspetti culturali, sociali e relativi alla eguaglianza tra i sessi e ambiente
- sviluppo istituzionale necessario al conseguimento degli obiettivi del progetto
- esperienza acquisita in operazioni analoghe.

3. Le decisioni riguardanti le azioni il cui finanziamento ai sensi del presente regolamento superi il valore di 2 milioni di euro per azione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7.

La Commissione informa brevemente il comitato di cui all'articolo 7 sulle decisioni di finanziamento che intende prendere riguardo ai progetti e programmi di valore inferiore o pari a 2 milioni di euro. Tale informazione ha luogo almeno una settimana prima della decisione.

4. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 7, gli impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti previsti o constatati a titolo delle azioni, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o uguale al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

Nel caso in cui lo stanziamento supplementare di cui al comma precedente sia inferiore a 4 milioni di euro, il comitato di cui all'articolo 7 viene informato della decisione presa dalla Commissione. Nel caso in cui tale stanziamento supplementare sia superiore a 4 milioni di euro, ma inferiore al 20 % dell'importo inizialmente previsto, sarà richiesto il parere del comitato.

5. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco secondo le modalità consuete definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

- salvaguardia e tutela dell'ambiente nel rispetto dei principi di uno sviluppo sostenibile

Invariato

La Commissione prende ogni misura necessaria per agevolare l'assegnazione di aiuti alle piccole ONG senza fini di lucro.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

6. Quando le azioni comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e la Turchia, queste prevedono che i pagamenti di tasse, dazi e oneri non siano a carico della Comunità.

7. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e della Turchia.

8. Le forniture sono originarie degli Stati membri o della Turchia.

Articolo 8

Una volta all'anno, nell'ambito di una riunione del comitato di cui all'articolo 7, si procederà a uno scambio di opinioni sulla base indicativa presentata dal rappresentante della Commissione per le azioni da attuare nell'anno seguente.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato creato dal regolamento (CE) n. 1488/96 del 23 luglio 1996 ⁽¹⁾, denominato Comitato Med, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando si fa riferimento a questo articolo, si applica la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 della medesima.

3. Il periodo previsto dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE sarà di tre mesi.

Articolo 8

Una volta all'anno, nell'ambito di una riunione del comitato di cui all'articolo 7, si procederà a uno scambio di opinioni sulla base della programmazione indicativa presentata dal rappresentante della Commissione per le azioni da attuare nell'anno seguente. Il Parlamento europeo viene informato delle proposte e del risultato delle discussioni.

Articolo 9

La Commissione presenta nel corso del primo trimestre dell'anno una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione contiene come minimo gli elementi seguenti:

- a) una sintesi dettagliata delle azioni finanziate durante l'esercizio precedente,
- b) la programmazione indicativa prevista per l'esercizio in corso e il grado di progresso delle azioni incluse in tale piano,
- c) le previsioni sul programma e le azioni da eseguire durante l'esercizio seguente,
- d) una sintesi delle valutazioni effettuate, se del caso, in relazione ad azioni specifiche,

⁽¹⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

Articolo 10

La Commissione procede periodicamente a valutazioni delle azioni finanziate dalla Comunità al fine di stabilire se gli obiettivi di tali azioni sono stati raggiunti e di fornire linee direttive per aumentare l'efficacia delle azioni future. La Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 7 una sintesi delle valutazioni effettuate, che esso potrebbe eventualmente esaminare. I rapporti di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

Articolo 11

, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità nell'ambito del presente regolamento accompagnata da proposte riguardanti il futuro del regolamento stesso e, se necessario, eventuali proposte di modifica.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

PROPOSTA MODIFICATA

- e) informazioni relative agli organismi con i quali sono stati conclusi gli accordi o i contratti.

Invariato

Articolo 11

Sei mesi prima del termine del quadro finanziario triennale, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità nell'ambito del presente regolamento accompagnata da proposte riguardanti il futuro del regolamento stesso e, se necessario, eventuali proposte di modifica.

Invariato